

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Allo Stabilimento A2A Calore e servizi S.r.l. – CTE
Lamarmora di Brescia
a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI MODIFICA DELL'AIA DELLO
STABILIMENTO A2A CALORE E SERVIZI S.R.L. – CTE LAMARMORA DI BRESCIA ID
65/1175.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-
IPPC con nota del 26/03/2018, prot. n. 345/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica del decreto di Autorizzazione integrata
ambientale, rilasciato il 14/05/2014, prot. DEC-MIN-0000142, per la realizzazione di un sistema di
accumulo termico atmosferico.

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-
nonies, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di
autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione
Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di
Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro
120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot. CIPPC n. 345 del 26/03/2018

ID Utente: 374

ID Documento: DVA-D3-AG-374_2018-0011

Data stesura: 05/04/2018

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.

Ufficio: DVA-D3-AG

Data: 05/04/2018



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo di modifica di AIA dell'impianto A2A Lamarmora ID 1175.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a del Decr. 335/17 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo dell'impianto in oggetto.

Il Presidente

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.c.s.



A2A Calore & Servizi s.r.l.
Centrale Lamarmora di Brescia

Parere Istruttorio

**Procedimento per la modifica dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale, D.M. 0000142 del 14/05/2014. (ID 65/1175)**

Gestore	A2A Calore & Servizi s.r.l.
Località	Via Lamarmora 230, 25124 Brescia
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Paolo Bevilacqua
	Marco Mazzoni
	Antonio Mantovani
	Silvio Landonio – Regione Lombardia
	Riccardo Maria Davini – Provincia di Brescia
	Angelantonio Capretti – Comune di Brescia



INDICE

1. Definizioni	3
2. Atti e attività istruttoria	6
2.1. Atti presupposti	6
2.2. Atti normativi	7
2.3. Attività istruttorie	10
3. Identificazione impianto	11
4. Proposta di modifica	12
4.1. Premesse	12
4.2. Descrizione della proposta di modifica	12
5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore	15



1. Definizioni

Autorità competente (AC)	<p>Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Valutazioni Ambientali (DVA).</p>
Autorità di controllo	<p>L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-<i>decies</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione Lombardia.</p>
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	<p>Il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-<i>terdecies</i>, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.</p>
Commissione IPPC	<p>La Commissione Istruttoria di cui all’Art. 8-<i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..</p>
Gestore	<p>A2A Calore & Servizi s.r.l. – Centrale Lamarmora di Brescia, installazione IPPC sita in Comune di Brescia, indicata nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera <i>r-bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..</p>
Gruppo Istruttore (GI)	<p>Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l’istruttoria di cui si tratta.</p>
Installazione	<p>Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera <i>i-quater</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).</p>
Inquinamento	<p>L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera <i>i-ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. 46/2014).</p>



Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lettera *l-bis*, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)

Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 5, c. 1, lettera *l-ter* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera *l-ter.1* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

Conclusioni sulle BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lettera *l-ter.2* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



**Relazione
riferimento**

di

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera *v-bis*, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal D.Lgs. 46/2014).

**Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)**

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-*bis*, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".

Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'art. 29-*quater* comma 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-*bis*, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**Uffici presso i
quali sono
depositati i
documenti**

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <http://www.aia.minambiente.it>, al fine della consultazione del pubblico.



**Valori Limite di
Emissione (VLE)**

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

2. Atti e attività istruttoria

2.1. Atti presupposti

- Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB-DEC-2012-0000033 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione Istruttoria IPPC
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 00_2012-000466 del 31/05/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Soc. A2A Calore & Servizi S.r.l. – Centrale Lamarmora di Brescia al Gruppo Istruttore così costituito:
- Ing. Giovanni Anselmo - Referente GI
 - Prof. Paolo Bevilacqua
 - Prof. Antonio Mantovani
 - Dott. Marco Mazzoni
- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Dott. Silvio Landonio – Regione Lombardia,
 - Dott. Riccardo Maria Davini – Provincia di Brescia,
 - Ing. Angelantonio Capretti – Comune di Brescia;
- preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:
- Ing. Rafaella Manuzzi - Referente.



2.2. Atti normativi

- Visto il D.Lgs. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
- vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “*Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I*”;
- visto il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all’autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
- visto l’articolo 5, comma 1, lettera *l-bis* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell’impianto;
- visto l’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), che prevede che l’Autorità competente nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,
 - l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
- visto l’articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “*i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti*”;
- visto l’articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs.



46/2014), a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione”;

visto l’articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mmi.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale “fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”;

visto l’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale “l’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;

visto l’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) ai sensi del quale “l’autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

- a) quando previsto dall’articolo 29-septies;
- b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’autorizzazione integrata ambientale”;

visto l’articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e



la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;

visto

l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

- a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;*
- b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;*
- c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;*
- d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;*
- e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;*



- vista la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, *Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*;
- visto l'articolo 29-septies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale *“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”* con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere *“... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”*;
- considerato l'atto del MATTM, Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, avente ad oggetto *Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46,*
- visto la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 *“Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”*.

2.3. Attività istruttorie

- Preso atto della comunicazione di avvio del procedimento per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001787.05-12-2017, per la realizzazione di un sistema di accumulo termico atmosferico, giusta istanza del 16/11/2017, prot. 2017-ACS-002194-P, acquisita con m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027775 del 29/11/2017;
- vista l'istanza del Gestore del 16/11/2017, prot. 2017-ACS-002194-P, acquisita con m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027775 del 29/11/2017, e la documentazione tecnica allegata;
- preso atto dei contenuti e delle conclusioni della Relazioni Istruttoria dell'ISPRA, prot. 2018/17494 del 19/02/2018, acquisita dalla Segreteria della Commissione IPPC con prot. m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000186.19-02-2018;
- vista la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con nota 2018-ACS-000432-P del 09/03/2018, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000262.09-03-2018;
- preso atto dei contenuti e delle conclusioni della Relazioni Istruttoria (RI_2) dell'ISPRA, prot.



Commissione Istruttoria IPPC
A2A Calore & Servizi s.r.l. – CTE Lamarmora di Brescia

- 2018/22050 del 15/03/2018, acquisita dalla Segreteria della Commissione IPPC con prot. m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000297.16-03-2018;
- considerati i contenuti e le disposizioni dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ID 65 con numero atto GAB-DEC-2009-0000134 e ID 65/546 con numero atto DM-0000142;
- preso atto della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.
- considerato il Decreto 6 marzo 2017, n.58 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’ articolo 8 –bis”*;
- considerata la nota m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001877.20-12-2017 avente ad oggetto *“Decreto MATTM/MSE/MEF 6 marzo 2017, n. 58, recante Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis del la Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis – Segnalazione criticità”*;
- vista l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 28-02-2018 dalla segreteria IPPC al gruppo istruttore avente prot. CIPPC n. 264 del 9-03-2018 comprendente i relativi allegati circa l’approvazione.

3. Identificazione impianto

Denominazione impianto	Centrale Lamarmora di Brescia
Indirizzo	Via Lamarmora 230, 25124 Brescia
Sede Legale	Via Lamarmora 230, 25124 Brescia
Rappresentante Legale	Ing. Paolo Rossetti
Codice attività IPPC	<u>Codice IPPC 1.1</u> Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50MW <u>Classificazione NACE</u> <ul style="list-style-type: none">• Codice 40.11 - produzione di energia elettrica <u>Classificazione NOSE-P</u> <ul style="list-style-type: none">• Codice 101.01: processo di combustione >300 MW
Gestore Impianto	Ing. Lorenzo Spadoni e-mail: lorenzo.spadoni@a2a.eu
Referente IPPC	Luciano Aletto Recapito telefonico: 030/35531 E-mail: luciano.aletto@a2a.eu
Impianto a rischio di incidente rilevante	No



Sistema di gestione ambientale	ISO 14001 ed EMAS.
--------------------------------	--------------------

4. Proposta di modifica

4.1. Premesse

La Centrale di teleriscaldamento Lamarmora è attualmente costituita dai seguenti impianti di produzione termica ed elettrica:

- Gruppo GR3, costituito da una caldaia policombustibile alimentata a gas metano e carbone di potenza elettrica pari a 75 MWe, potenza termica al teleriscaldamento pari a 110 MWt e potenza termica nominale al focolare pari a 200 MW. Questo gruppo è stato autorizzato con decreto prot. GAB-DEC-2009-0000134 del 20/11/2009;
- 3 caldaie semplici di integrazione alimentate a gas metano, di potenza termica complessiva al teleriscaldamento pari a 255 MWt e potenza nominale di focolare complessiva pari a 285 MW. Queste caldaie sono state autorizzate con Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1424 del 17/01/2014 nonché con decreto del MATTM DM 0000142 del 14/05/2014.

La Centrale di teleriscaldamento Lamarmora è inserita nel sistema di teleriscaldamento della città di Brescia nel quale diversi impianti di produzione calore concorrono al soddisfacimento della richiesta di energia termica da parte dell'utenza secondo priorità di funzionamento basate su criteri di efficienza energetica-ambientale, tesi a massimizzare il recupero di calore dal ciclo di smaltimento dei rifiuti, dal recupero di calore di scarto da cicli industriali e dalla cogenerazione: tali impianti costituiscono gli impianti di base del sistema. Le caldaie di integrazione alimentate a gas metano, caratterizzate da elevata flessibilità di esercizio, sono invece utilizzate per la copertura dei picchi di richiesta termica o in caso di indisponibilità degli impianti di produzione principali.

Quanto sopra descritto rappresenta lo stato di fatto della Centrale in cui va da inserirsi la nuova proposta di modifica di seguito descritta.

Con nota m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001787.05-12-2017 è stato comunicato dalla DVA l'avvio del procedimento ID 65/1175 per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, giusta istanza del Gestore 16/11/2017, prot. 2017-ACS-002194-P, acquisita dall'Autorità competente con m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027775.29-11-2017.

La sopra citata istanza ha per oggetto la realizzazione di un sistema di accumulo termico finalizzato a incrementare l'efficienza energetica-ambientale complessiva del sistema di teleriscaldamento. La sua entrata in esercizio è prevista entro giugno 2019.

Il Gestore ha identificato la modifica proposta come *non sostanziale*, corrispondendo un importo di 4.050,00 euro quale tariffa istruttoria.

4.2. Descrizione della proposta di modifica

Il Gestore con comunicazione prot. m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0027775.29-11-2017 ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA finalizzata alla realizzazione di un sistema di accumulo termico.



Tale richiesta è motivata dalla necessità di incrementare l'efficienza energetica-ambientale complessiva del sistema di teleriscaldamento. In particolare il nuovo sistema di accumulo consentirà di disaccoppiare la produzione di calore dalla richiesta dello stesso da parte dell'utenza: in tal modo, in condizioni di basso carico di rete (tipicamente durante le ore notturne), il calore disponibile dai processi a maggior efficienza energetico-ambientale anziché essere disperso in ambiente verrà accumulato e distribuito all'utenza in un momento successivo, quando la richiesta tornerà a crescere (punte diurne di richiesta).

Il sistema di accumulo in progetto per la Centrale Lamarmora è costituito da un serbatoio ad alto isolamento termico contenente acqua e avente le seguenti caratteristiche:

- serbatoio cilindrico di diametro pari a 20 m (circa) e altezza pari a 22 m (circa) (comprensiva del cono di copertura) con capacità utile netta di circa 5.500 m³;
- massima temperatura dell'acqua 99 °C;
- pressione atmosferica;
- energia termica immagazzinabile circa 200 MWht;
- disponibilità di erogazione al teleriscaldamento del calore accumulato circa 60 MWt.

Il serbatoio di accumulo sarà costantemente pieno: la fase di carica (accumulo di energia termica nel serbatoio) consiste nell'immettere acqua calda proveniente dalla rete di teleriscaldamento nella parte superiore e nel prelevare allo stesso tempo acqua fredda dalla parte inferiore; la fase di scarica (rilascio di energia termica verso la rete di teleriscaldamento) risulta nel procedimento opposto.

Il Gestore dichiara che l'accumulo funzionerà in ciclo chiuso, pertanto vi sarà un utilizzo di acqua solo in occasione del primo riempimento del serbatoio.

Come risulta dalla documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con nota 2018-ACS-000432-P del 09/03/2018, il serbatoio di accumulo sarà ubicato nella zona attualmente destinata a verde di fronte alla porzione di un edificio in disuso (Edificio Macchi 3), di altezza equivalente (Figura 1).

Il Gestore dichiara, altresì, che, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 10.10 *Dismissioni e Ripristino dei Luoghi* della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, l'edificio in disuso sarà oggetto di un successivo procedimento avente ad oggetto l'intervento di demolizione e recupero a verde della totalità dell'area attualmente occupata. In questo modo, evidenzia lo stesso, essendo la superficie della porzione dell'edificio in demolizione maggiore della superficie del nuovo serbatoio di accumulo, le aree occupate da installazioni industriali diminuiranno mentre aumenteranno le aree destinate a verde. A tal proposito, ad ogni buon fine, si riporta di seguito quanto espressamente citato nella documentazione integrativa del Gestore: *“Il progetto è già stato presentato al Comune di Brescia per la Richiesta del Permesso di Costruire, in data 24/10/2017 con prot. n. 181014/2017, in cui viene anche illustrato che, per la compensazione e il bilanciamento delle superfici libere “a verde”, si procederà alla demolizione di un edificio in disuso all'interno della Centrale (così detto edificio Macchi 3), come bene illustrato nelle pagine seguenti e nelle tavole allegate alla presente. Tale progetto di demolizione non è oggetto della presente istanza: ai sensi del punto B.10) Dismissioni e ripristino dei luoghi dell'AIA vigente la dismissione dell'edificio Macchi 3 sarà oggetto di specifica istanza comprensiva di un progetto di piano di indagini atte a caratterizzare la qualità del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, da presentare un anno prima dell'esecuzione dell'attività. Il suddetto procedimento di Permesso di Costruire con il Comune di Brescia ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia (in data 10/1/2018) e della Commissione Paesaggistica (in data 28/2/2018)”*.



La Figura 2 mostra, pertanto, lo stato futuro a seguito della realizzazione dell'intervento oggetto della presente istruttoria e a seguito del previsto intervento di demolizione e recupero a verde dell'area Edificio Macchi 3.

Ulteriori immagini di fotoinserimento presenti nella documentazione tecnica allegate alla nota integrativa del Gestore mostrano che il serbatoio non è visibile dalle aree pubbliche esterne. Il Gestore ha comunque sviluppato e fornito lo studio cromatico del serbatoio per il coerente inserimento dello stesso nel tessuto industriale esistente.



Figura 1 – Stato attuale dell'area di intervento



Figura 2 – Stato futuro



Il Gestore evidenzia, infine, che la modifica consentirà una maggiore produzione/recupero di calore dai processi a maggiore efficienza energetico-ambientale: il calore sarà immagazzinato nel sistema di accumulo termico in attesa di essere immesso in rete e sarà distribuito quando la richiesta di energia termica tornerà a salire. Di conseguenza si otterrà un minor ricorso agli impianti ausiliari, quali le caldaie semplici previste per la copertura dei picchi di richiesta termica, con conseguente riduzione di utilizzo di gas naturale e minor produzione delle relative emissioni in atmosfera.

Un ulteriore vantaggio consisterà nell'aumento dell'affidabilità del sistema: l'accumulo potrà sostituire, seppur temporaneamente, una delle unità di produzione di base che dovesse essere indisponibile all'esercizio per guasto.

5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore

Le dichiarazioni rese dal Gestore con la documentazione trasmessa costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio e per le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Il Gruppo Istruttore, pertanto, considerata la nota di avvio del procedimento per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui in oggetto (ID 65/1175), analizzata la documentazione tecnica allegata all'istanza del Gestore del 16/11/2017, prot. 2017-ACS-002194-P, vista la documentazione integrativa, prot. 2018-ACS-000432-P del 09/03/2018, e tenuto conto delle considerazioni e delle conclusioni della Relazione Istruttoria dell'ISPRA, prot. 2018/17494 del 19/02/2018, ritiene che, coerentemente con i contenuti delle Conclusioni sulle BAT sui grandi impianti di combustione (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017), l'implementazione del progetto consenta una riduzione degli impatti sull'ambiente e reputa, pertanto, *non sostanziale* la modifica proposta.

Prescrizione

Si prescrive che l'edificio in disuso (Edificio Macchi 3) che, come rappresentato dal Gestore sarà oggetto di un successivo procedimento riguardante l'intervento di demolizione e recupero a verde della totalità dell'area attualmente occupata, sia completamente demolito e l'area pertinente recuperata, così come documentato dalle Planimetrie della documentazione integrativa trasmessa dal Gestore nell'ambito del presente procedimento, entro 6 mesi dal completamento previsto dell'intervento, quindi entro il 31/12/2019. Sono fatte salve le disposizioni di cui al vigente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, DM 0000142 del 14/05/2014, e di altri provvedimenti autorizzativi.

Il Gruppo Istruttore ritiene, altresì, congrua la tariffa istruttoria corrisposta ai sensi del D.M. n.58 del 06/03/2017.

Il presente parere e i contenuti tecnici della documentazione trasmessa dal Gestore (parte integrante del parere) integrano e aggiornano i contenuti del vigente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, DM 0000142 del 14/05/2014.